



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 giugno 2010 n.114

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 19, terzo comma, della Legge 4 febbraio 2010 n.35;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 7 giugno 2010;  
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N.35/2010 IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA**

### **Art. 1**

Ai fini di cui all'articolo 2 della Legge n.35/2010, comma 11, lettera d), per "spoglie mortali" si intende "salme non mineralizzate": l'occupazione del loculo da parte di salma non mineralizzata può dar luogo ai rinnovi decennali della concessione in uso a tempo determinato di loculo individuale.

### **Art. 2**

Le salme non mineralizzate destinate a tumulazione di cui all'articolo 4, comma 7, devono essere riposte così come previsto dall'Allegato 5 alla Legge n.35/2010, o se richiesto dagli aventi titolo possono anche essere cremate o inumate ove sussista adeguata disponibilità di fosse nello stesso cimitero o in altro cimitero della Repubblica.

### **Art. 3**

La disposizione testamentaria di cui all'articolo 5 della Legge n.35/2010, comma 1, lettera a), contenente la volontà del defunto di essere cremato, deve essere prodotta all'Ufficiale di Stato Civile in copia conforme o per estratto rilasciato da un pubblico notaio.

L'Ufficiale di Stato Civile dispone la cremazione quando risulti l'accettazione della salma da parte dell'Ara crematoria prescelta e siano stati assunti i debiti accordi con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per il trasferimento fuori dal territorio della Repubblica.

Nel caso la richiesta di cremazione riguardi la salma di un cittadino non sammarinese, l'Ufficiale di Stato Civile deve acquisire la dichiarazione dell'Autorità competente dello Stato di appartenenza dal quale si evinca che la legislazione di tale paese consente la pratica della cremazione.

#### **Art. 4**

Qualora il Commissario della Legge, fuori dall'ipotesi di ricorso diretto da parte dell'Ufficiale di Stato Civile ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della Legge n.35/2010, sia chiamato a pronunciarsi sulla causa di morte, con il provvedimento che esclude espressamente la causa criminosa del decesso, rilascia il nulla osta al seppellimento ed all'eventuale cremazione.

#### **Art. 5**

I commi 1 e 3 dell'articolo 7 della Legge n.35/2010 sono modificati come segue:

“1. Presso l'Ufficio di Stato Civile possono essere raccolte le dichiarazioni rese in vita da coloro che desiderano ricorrere alla cremazione e indicare la destinazione delle proprie ceneri: l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a raccogliere le dichiarazioni in vita di coloro che rientrano nella previsione dell'articolo 2, comma 4, della Legge n.105/1988”.

3. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria – ricevuto l'atto o il certificato di morte di colui che in vita ha reso la dichiarazione, comunica a uno dei familiari più prossimi del defunto, risultante dagli atti dell'Ufficio, la volontà di cremazione espressa dal de cuius, affinché il familiare provveda agli adempimenti necessari al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione come disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Nel caso il familiare non provveda agli adempimenti entro un congruo termine, l'Ufficiale autorizza la tumulazione provvisoria della salma rimettendo al Commissario della Legge la decisione in merito.”

#### **Art. 6**

L'istanza per l'affido familiare delle ceneri o per la dispersione previste dall'articolo 8 della Legge n.35/2010, mancando l'espressa volontà del defunto, deve essere sottoscritta da tutti i familiari aventi titolo e precisamente dal coniuge e dai figli del de cuius o mancando il coniuge dai figli e dagli ascendenti di primo grado o, in loro mancanza, da tutti i parenti nel grado più prossimo al defunto.

Qualora la dispersione delle ceneri sia stata richiesta nel territorio della Repubblica, l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria concede l'autorizzazione previo rilascio di nulla osta alla dispersione nel luogo prescelto da parte del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Nel caso venga richiesta l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri o l'affido dell'urna per la conservazione/inumazione in luoghi privati fuori dal territorio della Repubblica, l'Ufficiale di Stato Civile concede l'autorizzazione previo rilascio di nulla osta da parte dell'Autorità competente del luogo in cui è richiesta la dispersione o la conservazione in luoghi privati.

#### **Art. 7**

La violazione degli obblighi di custodia dell'affidatario delle ceneri in luoghi privati e comunicazione di variazione del luogo di custodia o della persona affidataria di cui all'articolo 9 della Legge n.35/2010, dà luogo alla applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 di competenza del Commissario della Legge, su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile”.

#### **Art. 8**

Il rimborso per le spese di cremazione previsto dall'articolo 12 della Legge n.35/2010, è dovuto anche in caso di cremazione di salma non mineralizzata.

Non è dovuto il rimborso per la cremazione di salma qualora la destinazione delle ceneri sia in luogo posto fuori dal territorio della Repubblica e per il decesso sia stato redatto dall'Ufficiale di Stato Civile l'atto di morte occasionale.

### **Art 9**

Con riferimento alla definizione di “familiari del defunto” prevista nell’Allegato 1 alla Legge n.35/2010, il secondo grado di parentela si intende riferito sia ai parenti in linea retta che in linea collaterale.

### **Art. 10**

La decadenza delle concessioni in uso di loculi ossari stipulate anteriormente all’entrata in vigore della Legge n.35/2010 verrà disciplinata con il decreto delegato di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 della legge succitata unitamente alla decadenza delle concessioni in uso di loculi cimiteriali.

### **Art. 11**

Fino all’entrata in vigore del decreto delegato di cui all’articolo 18 della Legge n.35/2010, il concessionario di loculi o loculi ossari acquisiti anteriormente all’entrata in vigore della legge citata, può richiedere di recedere dal contratto all’Eccellentissima Camera: spetta al concessionario l’equivalente di quanto previsto dalla tariffa vigente al momento della domanda.

L’Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria può procedere in qualunque tempo alla permuta, senza conguaglio in denaro, di loculi cimiteriali per favorire il ricongiungimento familiare, compatibilmente con la disponibilità di loculi sul Cimitero interessato.

Il loculo oggetto di permuta da parte dell’ Eccellentissima Camera è soggetto alla medesima durata del loculo del concessionario.

Fino all’adozione del Decreto Delegato sopra citato, la permuta di loculi cimiteriali dovrà espressamente contenere la presa d’atto del concessionario sulla durata della concessione a tempo determinato.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2010/1709 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Marco Conti – Glauco Sansovini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*